



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA  
UFFICIO TRIBUTI

Proposta n. 738

## **DETERMINAZIONE N. 680 DEL 08/08/2025**

**OGGETTO:** CONTRATTO REP. N. 4589/2021 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SO.LO.RI. SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36

Premesso che:

- il Comune di Verona ha costituito la società So.Lo.Ri. SpA (a totale partecipazione pubblica, che corrisponde alle condizioni di cui all'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007), per la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle prestazioni connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché per la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/07/2016, è stata deliberata l'approvazione dello statuto di detta società e l'acquisto di n. 2 azioni della stessa, per una spesa complessiva di Euro 1.057,56=;
- in data 01/09/2016, con atto rogato a cura del notaio Piattelli, con studio in Verona, rep. n. 108261, racc. n. 24239, registrato a Verona il 20/09/2016, al n. 19134 il Comune di Verona ha ceduto n. 2 azioni del capitale sociale di So.Lo.Ri. Spa del valore nominale di Euro 1.000,00= in favore del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2020 sono state approvate le modifiche del vigente Statuto di So.Lo.Ri. S.p.A. e la "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Locale di Riscossione S.p.A. (in sigla So.Lo.Ri. S.p.A.)", preventivamente sottoposte al vaglio di ANAC, recependo i rilievi dell'Autorità finalizzati a garantire il concreto esercizio del controllo analogo congiunto paritariamente tra tutti i Soci, secondo le disposizioni normative e gli indirizzi giurisprudenziali vigenti al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n.50/2016 delle amministrazioni che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house;
- in data 19/05/2021, il Consiglio Comunale di San Giovanni Lupatoto con propria deliberazione n. 21 ha approvato la relazione redatta ai sensi dell'articolo 34, comma 10, del D.L. 179/2012 preliminarmente all'affidamento in house del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative di competenza comunale, delle entrate patrimoniali ed assimilate e delle sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada in favore della società So.Lo.Ri. Spa, nonché bozza del contratto di servizio per la durata di anni quattro (48 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 06/07/2021 il Comune di San Giovanni Lupatoto ha approvato il capitolato di servizio per la riscossione coattiva dei tributi comunali,



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

delle sanzioni amministrative, delle sanzioni di cui al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate;

- in data 23/08/2021 con repertorio n. 4589, è stato sottoscritto il "CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SO.LO.RI. S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE QUALI IL COMUNE RIVESTE LA QUALITA' DI AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 17 DELLA LEGGE 24.12.1981 N. 689 E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI CUI AL CODICE DELLA STRADA" avente durata 48 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione e, pertanto, in scadenza il prossimo 23/08/2025.

Atteso che:

- il servizio di riscossione coattiva costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, e rappresenta un fondamentale strumento nel contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi, dovendo pertanto essere svolto secondo modalità e criteri tali da assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

- la "contabilità armonizzata", introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, conferisce notevole rilevanza alla fase della riscossione delle entrate ai fini della relativa contabilizzazione, tenuto conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (nel quale devono essere accantonate le somme di incerta riscuotibilità) è voce di costo che influisce negativamente sugli equilibri di bilancio, che deve essere finanziato con mezzi propri;

- le risorse interne non sono sufficienti per lo svolgimento in economia del servizio di cui trattasi, non disponendo oltretutto l'Ente della necessaria professionalità (qualifica di ufficiali giudiziari dotati di apposita abilitazione) e che sussistono le condizioni strutturali ed organizzative per affidare in concessione l'esercizio delle funzioni di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali in quanto vi sono sia carenze di personale preposto allo specifico servizio che insussistenze di personale eccedente in altro settore dell'ente tale non potersi ipotizzare l'internalizzazione neanche attraverso la ricollocazione del servizio entrate;

- è da escludersi che la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle sanzioni amministrative di competenza comunale e delle entrate patrimoniali ed assimilate possa essere attuata in economia in quanto l'ente, allo stato attuale, non dispone di un apparato organizzativo e strutturale adeguato a far fronte agli adempimenti riguardanti con conseguente rischio di mancato raggiungimento dei livelli ottimali di gestione, nonché di entrate per il bilancio comunale;

Considerato che i servizi in oggetto costituiscono una parte importante dell'autonomia finanziaria e tributaria dell'ente locale (articolo 119 della Costituzione), in quanto sono volti a garantire entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e devono essere pertanto svolti secondo modalità e criteri volti a garantire efficienza ed economicità, nel rispetto del principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;

Considerato che l'articolo 7 del d.lgs. 36 del 2023 testualmente recita: "Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa) *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di*



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

*universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;*

Dato atto che, come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento in house providing a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato che, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- Principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Ritenuto nelle more dello studio della modalità organizzativa per l'affidamento in concessione del servizio in argomento, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei Contratti assicurare l'esecuzione dei servizi sottesi alla gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate, con le modalità di cui al contratto Rep. n. 4589 del 23/08/2021, attualmente in capo alla Società Locale di Riscossione, differendo il termine di conclusione dal 23.08.2025 al 31.12.2025, alle medesime condizioni economiche e tecniche di cui al contratto citato;

Ritenuto altresì opportuno, nelle more dell'analisi, prorogare il contratto in essere rep. 4589 del 23/08/2021 con cui è stato affidato in concessione alla Società So.Lo.Ri. Spa, con sede legale a Verona, Vicolo Volto Cittadella, n. 4 C.Fisc./P.Iva 04222030233, il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate fino al 31/12/2025, in quanto la normativa prevede che l'esecuzione di tale servizio sia applicato per anno solare e non consente, quindi, una suddivisione della gestione per periodi inferiori se non con notevoli disservizi;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di non interrompere l'indispensabile servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate, di estendere la durata del contratto suindicato, per dar seguito alla continuità dell'azione amministrativa e non provocare danni all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Dato atto che a seguito di interpello la società Solori Spa ha comunicato, con nota prot. n. 32406 del 05/08/2025, la propria disponibilità alla proroga della concessione dal 23/08/2025 al 31/12/2025 alle condizioni contrattuali tecniche ed economiche attualmente in essere;

Considerato che l'esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate;

Considerato, inoltre, che la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente a tale proroga nella seduta del 24/07/2025;

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate;

Datto atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva riguardante l'impresa affidataria ed è stato acquisito agli atti il DURC on line rilasciato dall'INAIL-INPS prot. n. INPS\_46240639 emesso il 11/06/2025 e valido fino al 09/10/2025;

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare il Libro IV rubricato "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" – la Parte II dei "Contratti di concessione" che disciplina analiticamente le norme da applicare alle concessioni di servizi, dalla fase di progettazione, alla procedura per l'individuazione del concessionario, sino alla fase esecutiva contrattuale;

Visto il decreto prot. n. 23021 del 04/06/2025 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Economico Finanziaria e Servizi alla Persona al dott. Quecchia Marcello;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione EE.FF. 2025/2027";
- deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 31 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto l'approvazione del "P.E.G. finanziario 2025-2027 e degli obiettivi di gestione per il 2025";

## DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2. Di disporre, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more di un nuovo affidamento che è in fase di istruttoria, la proroga del contratto rep. 4589 del 23/08/2021 per il periodo dal 23 agosto 2025 al 31 dicembre 2025 onde assicurare la continuità del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle entrate patrimoniali ed assimilate alla società So.Lo.Ri. Spa, con sede legale a Verona, Vicolo Volto Cittadella, n. 4 C.Fisc./P.Iva 04222030233.

3. Di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopraggiunte nuove disposizioni normative.



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

4. Di dare atto della regolarità contributiva desunta dal DURC.
5. Di impegnare il soggetto appaltatore a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia".
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che gli impegni di spesa per l'esercizio 2025 sono già registrati a bilancio.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente, conseguente all'accertamento della regolarità dell'espletamento dei servizi affidati nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.
9. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione obbligatoria nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente", denominata "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.
11. Di rendere esecutivo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL DIRIGENTE  
Dott. Marcello Quecchia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Giovanni Lupatoto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Quecchia Marcello in data 08/08/2025  
Quecchia Marcello in data 08/08/2025